



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 60/26 DEL 11.12.2018

---

**Oggetto:** Criteri di riparto tra le Aziende Sanitarie dei rimborsi del Ministero della Salute per le prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali erogate a stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e soggiorno STP. Anno 2017.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza sociale ricorda il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" che all'art. 35, comma 3 dispone: "Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva".

In particolare, il citato comma indica che la garanzia delle cure è riferita a:

- a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della Sanità 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
- b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
- c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
- d) gli interventi di profilassi internazionale;
- e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

L'Assessore prosegue ricordando come i successivi commi del citato articolo 35 definiscano:

- l'erogazione delle suddette prestazioni senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani;
- l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia



obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

In particolare, si richiama il comma 6 che dispone che, fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del Ministero dell'Interno, agli oneri derivanti dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza.

Nel successivo D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", all'articolo 43 "Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale", si indica come "la prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno sono effettuate, ..., utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente) e si riporta la sintassi di come debba essere composto, la sua riconoscibilità su tutto il territorio nazionale e come tale codice deve essere utilizzato per la rendicontazione delle prestazioni effettuate, ..., ai fini del rimborso compresa la prescrizione, su ricettario regionale, ..., da parte delle farmacie convenzionate", comprendendo anche l'eventuale rendicontazione di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'Interno, secondo procedure concordate.

L'Assessore pertanto, sottolinea come le prestazioni contemplate all'articolo 35, comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 siano a carico del FSN per cui, a norma della vigente legislazione essendo esclusa la Regione Sardegna dal riparto della relativa quota vincolata, la stessa deve conseguentemente sostenerne i relativi oneri ad esclusione delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, originariamente poste a carico del Ministero dell'Interno.

Infatti, il disposto dell'Articolo 32 del recente decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con la legge n. 96 del 21.6.2017, "Trasferimento competenze in materia sanitaria per stranieri" indica che le competenze relative al finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali (Articolo 35, Comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286), già attribuite al Ministero dell'Interno, sono trasferite al Ministero della Salute, con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il finanziamento erogato da parte del Ministero della Salute avviene sulla base delle prestazioni



effettivamente erogate agli stranieri in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 35 del citato D. Lgs. n. 286/1998, desumibili dagli elementi informativi presenti nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) del Ministero della Salute, debitamente consolidati e validati.

A decorrere dal primo anno di applicazione (2017) del citato decreto legge n. 50/2017, le risorse sono ripartite a titolo provvisorio tra le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei dati risultanti dagli elementi informativi presenti nel NSIS del Ministero della Salute con riferimento all'anno precedente o comunque all'ultimo anno disponibile e consolidato (2016), salvo regolazione finanziaria dei saldi regionali a seguito di aggiornamento dei dati.

In merito l'Assessore riferisce che con decreto del Ministero della Salute – Direzione generale della Programmazione sanitaria n. 41292 del 21/12/2017, sono stati assegnati alla Regione Sardegna € 230.424,34 quale anticipo per le spese sostenute per l'erogazione di prestazioni urgenti o comunque essenziali a stranieri non in regola con il permesso di soggiorno ai sensi del comma 6, art. 35 del D. Lgs. n. 286/98 e che tale quota è stata determinata sulla base dei dati desunti dai flussi inerenti le Schede di Dimissione Ospedaliera, le Prestazioni specialistiche ambulatoriali e la Spesa farmaceutica riferiti all'anno 2016, rimandando il relativo conguaglio del 2018 da calcolarsi sulla base dei flussi consolidati 2017.

L'Assessore prosegue indicando come, al fine di ripartire le somme erogate dal Ministero della Salute, è stata condotta da parte degli Uffici della Direzione generale della Sanità un'analisi dei principali flussi informativi correnti consolidati e disponibili per l'anno 2017 (File A -Schede di Dimissione Ospedaliera, File F - Somministrazione Diretta e per conto, File C – Specialistica ambulatoriale comprendente anche le prestazioni erogate per accessi al Pronto Soccorso non seguiti da ricovero). Sono state considerate tutte le prestazioni erogate a STP escluse quelle di cui alle lettere dalla a) alla e), del citato comma 3, art. 35 del D.Lgs. n. 286/98 sulla base degli elementi riportati nei relativi flussi: quale risultato di tale attività si è computata una ripartizione della valorizzazione complessiva delle prestazioni erogate pari al 41% per l'ATS, 31% per l'AOU di Cagliari, 16% per l'AO Brotzu e 12% per l'AOU di Sassari.

Per quanto anzi espresso, l'Assessore propone che le risorse assegnate alla Regione Sardegna dal Ministero della Salute per il rimborso di prestazioni urgenti o comunque essenziali erogate a stranieri non in regola con il permesso di soggiorno sulla base del disposto del comma 6, art. 35 del D.Lgs. n. 286/1998 e relativamente all'anno 2017, siano ripartite tra le Aziende Sanitarie della Sardegna secondo le percentuali sopra indicate.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 60/26  
DEL 11.12.2018

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale e preso atto del parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità

### **DELIBERA**

di approvare, per l'anno di riferimento 2017, i criteri di riparto tra le Aziende Sanitarie dei rimborsi del Ministero della Salute per le prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali erogate a stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e soggiorno Straniero Temporaneamente Presente (STP), sulla base del disposto del comma 6, art. 35 del D.Lgs. n. 286/1998, nella misura del 41% per ATS, 31% per l'AOU di Cagliari, 16% per l'AO Brotzu e 12% per l'AOU di Sassari.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Presidente**

Francesco Pigliaru